



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione

Roma, 6 APR. 2005

Prot. N. 4243 - no. 2/E

Ai DIRETTORI
dei SIIT Trasporti
Loro Sedi

Agli Uffici Periferici del
Dipartimento Trasporti Terrestri
Loro Sedi

Al Centro Elaborazioni Dati
SEDE

OGGETTO: D.M. 10 giugno 2004 - punto 5 sexsies comma 6 articolo 1 : - Conversioni
Certificato di Formazione Professionale ADR.

Sono giunte richieste di chiarimenti riguardanti la conversione dei certificati di formazione professionale ADR conseguiti da cittadini italiani presso uno stato non appartenente all'Unione europea.

Al riguardo si precisa che la conversione, stante i dettati del D.M. 10 giugno 2004, risulta possibile qualora sussistano le seguenti condizioni.

- Il richiedente sia cittadino italiano;
- Il certificato di formazione professionale sia stato conseguito, entro la data di entrata in vigore del D.M. 10 giugno 2004, presso uno Stato che non sia appartenente all'Unione

europea ma firmatario dell'Accordo ADR ;

- Il certificato di formazione professionale posseduto, conforme al modello previsto dall'ADR, sia in corso di validità.

L'operazione di conversione è richiesta utilizzando il Mod. TT 746C, annotando a margine la seguente dicitura: "Conversione ai sensi del DM 10 giugno 2004".

Alla richiesta debbono essere allegati:

- Attestati dei versamenti relativi all'operazione richiesta;
- Certificato di formazione professionale posseduto in originale;
- Dichiarazione con la quale il titolare del certificato si assume la responsabilità sull'autenticità del medesimo ed attesta il possesso della cittadinanza italiana.

L'Ufficio esaminata la documentazione, ove null'atro osti, procede all'elaborazione del nuovo certificato mantenendo come data di scadenza quella del certificato da convertire.

Il Centro Elaborazioni Dati in indirizzo diramerà le opportune informazioni operative per dare attuazione alla presente circolare.

Si rammenta, infine, che è possibile accedere alla procedura di conversione solo entro i limiti temporali previsti dal D.M. 10 giugno 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Sergio LONDOLINI)

